



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA (CO)

Tel. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail: segreteria@comunecampione.ch

ORDINANZA N° 1637

LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CONSIDERATA la necessità di normare l'afflusso del Comune di Campione d'Italia dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti adeguati per ridurre al minimo il rischio di sinistri e incidenti stradali, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare il Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

VISTI gli articoli 21, 22, 24 e 103 comma 13 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, **il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare:**
 - In tutte le località ove vige il divieto di sosta e/o circolazione;
 - Negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
 - In tutte le aree di intersezione stradale;
 - Nei giardini e nei parchi pubblici;
 - Nelle seguenti Vie e Piazze pubbliche: C.so Italia, C.so Fusina, Viale Matteo, Piazzale Milano, Piazzale Maestri Campionesi, Via Bezzola, Piazza Roma e Viale Marco.
2. E' sempre vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita.
3. Di estendere i divieti di cui sopra anche agli imprenditori agricoli.



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA (CO)

Tel. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail: segreteria@comunecampione.ch

DISPONE CHE

- a) E' consentito l'esercizio nelle restati zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada;
- b) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove consentito, può essere esercitato, da chi è in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente;
- c) ~~La durata massima consentita di ogni sosta è pari ad un'ora e comunque limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, senza posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie;~~
- d) Fra una posizione e quella successiva deve intercorrere una distanza minima di 500 metri;
- e) Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante;
- f) E' fatto divieto all'operatore di utilizzare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza, o di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce;
- g) E' ammessa la deroga, da parte del Comune e per comprovati motivi di interesse pubblico, ai limiti e ai divieti di cui alla presente ordinanza, adottando, se del caso, le necessarie misure per la disciplina della viabilità;
- h) Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, di traffico o per motivi di carattere igienico sanitario, in particolare in occasioni di manifestazioni temporanee destinate a richiamare numeroso pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 27, commi 5 e 6, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6. Il procedimento sanzionatorio seguirà l'iter previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il personale della Polizia Locale e degli altri Organi preposti al controllo, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Si avverte che avverso il presente atto, in applicazione del D.L. 104/2010, chiunque Vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al TAR di Milano. In alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, li 04 GIU. 2020



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Giorgio ZANZI